



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., relativo *“all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”*, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il Regolamento UE 2018/858, come riportato al quarto considerando, è finalizzato anche a *“migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e l'idoneità della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia alterare le condizioni di parità;*

Considerato che il mercato nazionale dei veicoli della categoria N₁ è influenzato, da tempo, da aspetti legati a questioni di fiscalità generale che non sono presenti negli altri Paesi europei che ha creato una nicchia di mercato di soggetti imprenditoriali che necessitano di poter avere la disponibilità di detti veicoli aventi caratteristiche conformi all'allegato I del Regolamento UE 2018/858 ad eccezione del punto 3.8.2.2.;

Considerato che l'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/858 stabilisce che *“i costruttori possono chiedere un’omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato V, parte A, punto 2. Tali limiti si applicano alla messa a disposizione sul mercato, all'immatricolazione o all'entrata in circolazione dei veicoli del tipo omologato sul mercato di ciascuno Stato membro in un anno determinato”*;

Considerato che l'art. 3, punto 55), del Regolamento UE 2018/858 definisce le *“prescrizioni alternative”* come *“disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto da uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato II”*;

Considerato che le *“prescrizioni alternative”* di cui all'art. 42, paragrafo 2, vengono stabilite quando l'esenzione per il rilascio dell'omologazione riguarda una o più prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858, aventi ad oggetto elementi necessari al mantenimento di un adeguato livello di sicurezza stradale e di protezione ambientale;

Considerato che alcuni criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N₁ sono indicati nell'allegato I del Regolamento UE 2018/858, punto 3.8.2.2., e contemplano l'altezza minima e la superficie dell'apertura di carico e la lunghezza minima del vano di carico;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate con circolare prot. 2006/184192 del 6.12.2006 prevede un vincolo relativo alle esenzioni fiscali nel rapporto potenza motore/portata utile che deve essere inferiore a 180 kW/t per i veicoli di categoria N₁ trasformati da veicoli di categoria M₁;



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Valutato la possibilità di trasformare nella categoria N₁ veicoli omologati secondo la categoria M₁ per agevolare le realtà imprenditoriali consentendo l'utilizzo di veicoli dimensionalmente non rispondenti a quanto previsto nell'allegato I del Regolamento UE 2018/858, punto 3.8.2.2.;

Valutato che è opportuno limitare il presente provvedimento alle sole omologazioni nazionali di veicoli prodotti in piccole serie in fase successiva a tipologie di veicoli che presentino, comunque, un sufficiente vano di carico;

Valutato che le modifiche previste non riguardano aspetti disciplinati dall'allegato II del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.;

Ritenuto necessario prevedere limitazioni per la potenza massima dei veicoli oggetto di dette trasformazioni in relazione alla tipologia del gruppo motopropulsore in considerazione anche del fatto che i veicoli così trasformati possono anche essere utilizzati per circolare in alcune zone a traffico limitato;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente provvedimento si applica alle omologazioni nazionali di veicoli della categoria N₁ prodotti in piccole serie in fase successiva di veicoli completi già omologati nella categoria M₁ che rispondano integralmente a quanto previsto all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.
2. Le omologazioni devono, comunque, rispondere ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. per la classificazione nella categoria N₁ tranne quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4.

Art.2 (Limiti sul rapporto Potenza/portata utile e Potenza massima)

I veicoli di cui all'articolo 1 devono rispettare il vincolo del rapporto potenza motore/portata utile < 180 [kW/t], in linea con i requisiti stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con circolare prot. 2006/184192 del 6.12.2006, e devono, comunque, avere una potenza massima del gruppo motopropulsore non superiore ai seguenti parametri:

- esclusivamente elettrico ≤ 180 kW;
- diverso dall'esclusivamente elettrico ≤ 160 kW.

Art. 3 (Altezza minima e superficie minima dell'apertura di carico)



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Per l'omologazione dei veicoli di cui all'art. 1 si applicano i criteri di cui al punto 3.8.2.2., lettera b), punti i) e ii), dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. nei seguenti termini:

- a. per i veicoli muniti di un'unica fila di sedili, o soltanto del sedile del conducente, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 450 mm;
- b. per i veicoli muniti di due o più file di sedili, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 560 mm e la superficie minima dell'apertura di carico almeno 5800 cm².

Art. 4

(Lunghezza minima del vano di carico)

Per l'omologazione dei veicoli di cui all'art. 1 si applicano i criteri di cui al punto 3.8.2.2., lettera c), punti ii) e iii), dell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i. nei seguenti termini:

- a. per i veicoli muniti di un'unica fila di sedili, o di un unico sedile, la lunghezza minima del vano di carico deve essere almeno il 30% dell'interasse;
- b. per i veicoli muniti di due o più file di sedili, la lunghezza minima del vano di carico deve essere almeno il 20% dell'interasse.

Art. 5

(Procedure)

- 1. I Centri Prova Autoveicoli e il C.S.R.P.A.D. sono competenti per il rilascio delle omologazioni di cui all'art. 1 a cui devono essere presentate le relative istanze.
- 2. Il provvedimento di omologazione, qualora siano rispettate tutte le prescrizioni del presente decreto, riporterà la dicitura "applicazione DD veicoli trasformati da M₁ a N₁".
- 3. Non sono consentite, applicando il presente decreto, omologazioni individuali o trasformazioni di veicoli già immatricolati fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4.
- 4. Per i veicoli già immatricolati della categoria M₁ è consentita, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, la trasformazione nella categoria N₁ a condizione che esista, per il veicolo oggetto di trasformazione, un'omologazione europea di riferimento della categoria N₁, rilasciata a norma del Regolamento (UE) 2018/858 e s.m.i.

Il Direttore Generale f.f.
ing. Antonio Erario



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it